

CAMB/2020/11 del 30 marzo 2020

CONSIGLIO D'AMBITO

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - “Regolamento Quadro per la gestione del servizio
acquedotto della provincia di Reggio Emilia escluso il Comune di Toano”:
Approvazione**

IL PRESIDENTE
F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2020/11

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2020** il giorno 30 del mese di marzo alle ore 14:30 il Consiglio d'Ambito, convocato con comunicazione PG.AT/2020/0002968 del 25/03/2020, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	A
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Fabbri Alan	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - "Regolamento Quadro per la gestione del servizio acquedotto della provincia di Reggio Emilia escluso il Comune di Toano": Approvazione**

Visti:

- la L.R. 23.12.11 n° 23 "Norme di organizzazione Territoriale delle Funzioni Relative ai Servizi Pubblici Locali dell'Ambiente" che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione;
- ed in particolare l'art. 4 della L.R. 23/2011 che riconosce in capo all'Agenzia potestà regolamentare in materia di servizio idrico integrato e gli artt. 7 e 8 che definiscono le competenze del Consiglio d'Ambito e dei Consigli Locali;

considerato che:

- sul territorio provinciale di Reggio Emilia, escluso il Comune di Toano, non è stato a suo tempo approvato da parte di ATO 3 Reggio Emilia un regolamento per la gestione del servizio del segmento acquedotto, mentre è stato approvato il Regolamento dei segmenti fognature e depurazione, come da Deliberazione dell'Autorità d'Ambito di Reggio Emilia n. 873/19 del 23/11/2005;
- è opportuno sopperire a tale carenza mediante l'approvazione di un regolamento per la gestione del servizio acquedotto specifico per provincia di Reggio Emilia che contenga disposizioni di dettaglio in ordine alla gestione del servizio acquedotto sul territorio, necessario per disciplinare in modo completo la fornitura del servizio acquedotto;

- il soggetto più indicato alla predisposizione del richiamato regolamento di dettaglio è il gestore del SII sul territorio;

ritenuto che:

- sia opportuno prevedere una cornice di regole fondamentali che il gestore deve rispettare nella formazione del regolamento di dettaglio richiamato;
- sia necessaria a tal fine l'approvazione da parte di questo Consiglio del "Regolamento quadro per la gestione del servizio acquedotto della provincia di Reggio Emilia escluso il Comune di Toano" di seguito "Regolamento Quadro", allegato alla presente deliberazione e di esso parte integrante;
- il gestore sia tenuto al rispetto del riferito Regolamento Quadro nella predisposizione del regolamento di dettaglio per la gestione del servizio acquedotto specifico per provincia di Reggio Emilia di seguito anche "Regolamento del Gestore";

ritenuto che:

- sia opportuno prevedere che entro il termine di 120 giorni dall'adozione del presente atto il gestore provvederà alla stesura del Regolamento del servizio acquedotto del Gestore e lo sottoporà all'Agenzia;
- sia opportuno dare sin d'ora mandato al Dirigente dell'Area Servizio idrico Integrato per la conduzione dell'istruttoria di verifica di conformità del Regolamento del servizio Acquedotto del Gestore con il Regolamento Quadro;
- che il Regolamento del gestore, così validato dal Dirigente dell'Area Servizio Idrico sia sottoposto per la definitiva approvazione al Consiglio Locale;

dato atto che ad esito dell'adozione della delibera di Consiglio Locale di approvazione del Regolamento "Regolamento del Gestore" lo stesso costituirà atto integrativo alle convenzioni vigenti;

dato atto che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare il documento "*Regolamento Quadro per la gestione del servizio acquedotto della provincia di Reggio Emilia escluso il Comune di Toano*" allegato al presente provvedimento e di esso parte integrante ed immediatamente efficace;
2. di prevedere che entro il termine di 120 giorni dall'adozione del presente atto il gestore provvederà alla stesura del Regolamento del servizio acquedotto del Gestore e lo sottoporà all'Agenzia;
3. di dare mandato al Dirigente dell'Area Servizio idrico Integrato per la conduzione dell'istruttoria di verifica di conformità del Regolamento del servizio Acquedotto del Gestore con il Regolamento Quadro;

4. di prevedere che il Regolamento del gestore, così validato dal Dirigente dell'Area Servizio Idrico, sia sottoposto per la definitiva approvazione al Consiglio Locale;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni e al gestore del servizio idrico integrato del sub-ambito della Provincia di Reggio Emilia, escluso il comune di Toano.

**Regolamento Quadro del servizio acquedotto
nel territorio della provincia di Reggio Emilia,
escluso il Comune di Toano**

Sommario

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI	3
TITOLO I: PREMESSE E FINALITÀ	4
Art. 2 – Definizioni.....	5
PARTE II: SERVIZIO ACQUEDOTTO	6
TITOLO II: SOMMINISTRAZIONE ACQUA POTABILE.....	6
Art. 3 – Contratto di somministrazione	6
Art. 4 – Tipologie di utenza.....	7
Art. 5 – Tariffa.....	7
Art. 6 – Domanda e condizioni per l’allaccio alla rete	7
Art. 7 – Deposito cauzionale	8
Art. 8 – Modalità di fatturazione e di pagamento.....	9
Art. 9 – Importi accessori	9
Art. 10 – Determinazione dei consumi	10
Art. 11 – Morosità.....	10
Art. 12 – Durata e modifiche del contratto	12
Art. 13 – Volture e subentri	13
Art. 14 – Rinuncia all’allaccio.....	13
Art. 15 – Divieto di sub-forniture e derivazioni abusive.....	13
Art. 16 – Interruzioni e irregolarità del servizio	13
Art. 17 – Controlli.....	14
TITOLO III: DISPOSIZIONI TECNICHE	14
Art. 18 – Allaccio e punto di consegna.....	14
Art. 19 – Pressione e portata.....	16
Art. 20 – Strade non canalizzate	17
Art. 21 – Posizione degli apparecchi di misura	17
Art. 22 – Impianti interni	18

Art. 23 – Prescrizioni	19
Art. 24 – Impianti di pompaggio	19
Art. 25 – Verifica dei misuratori.....	19
TITOLO IV: BOCHE ANTINCENDIO	20
Art. 26 – Bocche antincendio ad uso privato.....	20
Art. 27 – Bocche antincendio a servizio di VVF, Protezione civile eForze Armate	22
Art. 28 – Canone e deposito cauzionale	22
TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI	21
Art. 29 – Prescrizioni generali	21
Art. 30 – Consumo anomalo - perdite di acqua	21
Art. 31 – Attività informativa	22
PARTE III: DISPOSIZIONI FINALI	22
Art. 32 – Modifiche non sostanziali	22
Art. 33 – Reclami.....	22
Art. 34 – Identificazione dei dipendenti	22
Art. 35 – Trattamento dei dati personali	22
Art. 36 – Controversie	23

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I: PREMESSE E FINALITÀ

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La articolazione e i contenuti del presente Regolamento Quadro dovranno essere recepiti integralmente nel “**Regolamento del Servizio Acquedotto del Gestore**” di seguito “**Regolamento del Gestore**” introducendo le opportune integrazioni e precisazioni per regolare in modo completo il servizio. Il “**Regolamento del Gestore**” diviene efficace dopo formale assenso della Agenzia che ne verifica la conformità con il presente “Regolamento Quadro del servizio Acquedotto nel territorio della Provincia di Reggio Emilia”. La Agenzia si riserva di produrre un nuovo schema di regolamento Quadro al fine di omogenizzare i comportamenti dei vari gestori sul territorio della Regione Emilia Romagna pertanto il presente Regolamento Quadro è da intendersi provvisorio;
2. Il Gestore provvede alla gestione diretta del Servizio Acquedotto di seguito anche “Servizio”;
3. La gestione del servizio comprende, oltre al mantenimento in efficienza, alla razionalizzazione e al controllo di quanto esistente, la progettazione e la costruzione di nuovi impianti finalizzati alle varie fasi del Servizio acquedotto e alla salvaguardia e all’uso razionale delle risorse idriche nel territorio oggetto di affidamento;
4. Il presente Regolamento Quadro, o se operativo il Regolamento del Gestore, è parte integrante di ogni contratto di fornitura del Servizio, senza che ne occorra la materiale trascrizione; l’utente deve dichiarare di conoscerlo e accettarlo nel contratto di somministrazione stesso ricevendone gratuitamente una copia nelle more della sottoscrizione del contratto;
5. Il Gestore si impegna a rendere noto il presente Regolamento, o se efficace il Regolamento del Gestore, ai titolari di contratti già in essere tramite avviso in fattura e sito internet;
6. Il presente Regolamento, o se efficace il Regolamento del Gestore, è disponibile presso gli uffici del Gestore, nonché sul proprio sito internet. Ciascun cittadino può chiederne gratuitamente copia;
7. Il presente Regolamento, o se efficace il Regolamento del Gestore, disciplina l’erogazione del servizio di acquedotto nel territorio della provincia di Reggio Emilia affidato al gestore;
8. Le finalità del presente Regolamento o se efficace il Regolamento del Gestore sono:
 - a. promuovere un corretto e razionale uso dell’acqua, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche ai fini generali di salvaguardia della risorsa destinata primariamente all'utilizzo umano;

- b. tutelare la regolarità e funzionalità delle infrastrutture idriche destinate all'approvvigionamento, trattamento e distribuzione di acqua potabile.
- c. definire il quadro di riferimento per la predisposizione del Regolamento del Gestore per la gestione della rete e degli impianti e per le finalità di cui ai punti a) e b).

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento e della normativa vigente, s'intende per:

a. Organismi

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

ATERSIR: Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti

ATO: Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del S.I.I.

E.G.A.: Ente di Governo d'Ambito dell'A.T.O.

Gestore: soggetto cui è stato affidato il S.I.I.

Gestore operativo: soggetto cui è stata riconosciuta la titolarità di tutto o parte del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'A.T.O.

Piano d'Ambito: è il documento di programmazione costituito da:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

Servizio Idrico Integrato (S.I.I.): l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue.

b. Parti tecniche

Allacciamento idrico/antincendio: condotta idrica derivata dalla condotta principale, con i relativi dispositivi, accessori ed attacchi, dedicata all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione pubblica e termina al punto di consegna dell'acquedotto;

Impianto interno: è l'impianto a valle del punto di consegna, è di competenza dell'utente che ne cura la posa, gli ampliamenti, le manutenzioni nonché i successivi lavori ed interventi affidandone la realizzazione ad installatori di sua fiducia, i quali nell'esecuzione dei lavori dovranno attenersi alle norme di legge ed alla normativa tecnica specifica del settore e/o del Regolamento del Gestore;

Impianto interno antincendio: è l'impianto interno destinato al collegamento e alimentazione esclusiva di attrezzature per lo spegnimento di incendi e/o per altre funzioni legate all'emergenza;

Misuratore/ Gruppo di Misura ("GdM" o Misuratore del S.I.I.): dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente finale, atto alla misura dei volumi consegnati, in riferimento al contratto di somministrazione con il Gestore del S.I.I. Il misuratore rimane di proprietà del gestore. Il Cliente, quale consegnatario dell'apparecchiatura di misura, ha la responsabilità della conservazione dello stesso e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture, anche se dovute a fattori ambientali (es. gelo);

Pozzetto rete idrica: è il manufatto interrato che contiene il misuratore con le relative

valvole;

Nicchia rete idrica: è il manufatto fuori terra, opportunamente coibentato, che contiene il misuratore con le relative valvole;

Punto di Consegna dell'acquedotto ("PdC"): punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Il punto di consegna è individuato nella bocca di uscita del disconnettore all'utenza collocato a valle del gruppo di misura;

c. Utenze e consumi

Autolettura: il numero che compare sul misuratore ad una certa data che è stato rilevato dall'utente e comunicato al Gestore, affinché lo utilizzi per la fatturazione.

Carta del Servizio Idrico Integrato (d'ora in poi Carta del Servizio): il documento che definisce gli impegni che i Gestori si assumono nei confronti dei propri Clienti con l'obiettivo di contribuire a migliorare sia la qualità dei servizi forniti, sia il rapporto tra i Clienti e la Società fornitrice dei servizi. La Carta del Servizio è disponibile nel sito internet del Gestore;

Consumo anomalo: consumo superiore almeno del 30% rispetto al consumo storico dell'utente;

Consumo stimato: i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate dal misuratore o autoletture, relativamente ad un determinato intervallo temporale calcolato con il rapporto tra il consumo medio annuo e 365 giorni e moltiplicato per i giorni per cui è necessario effettuare la stima;

Consumo fatturato: il consumo di acqua, in mc, fatturato nella fattura per il periodo di competenza. Può essere diverso dal consumo rilevato, quando al consumo rilevato è aggiunta una parte di consumo stimato, dall'ultima lettura o autolettura fino all'emissione della fattura;

Consumo rilevato: il consumo di acqua, in mc, tra due letture del misuratore rilevate o autoletture; è pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal misuratore al momento dell'ultima lettura rilevata o dell'ultima autolettura ed in numeri indicati dal misuratore al momento della precedente lettura rilevata o autolettura;

Consumo medio annuo: il consumo definito dal rapporto tra la differenza delle due ultime letture rilevate e il numero dei giorni intercorrenti tra le stesse pari ad almeno 300 giorni; il risultato di suddetta operazione è moltiplicato per 365 giorni e per la percentuale di variazione del consumo annuo rispetto agli ultimi tre anni, non comprensivo del consumo dell'eventuale perdita. Come previsto dalle deliberazioni ARERA in caso di mancanza di consumo storico si applica il consumo storico simile per categoria d'uso;

Deposito cauzionale: la somma di denaro che l'utente versa al Gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore;

Fasce di consumo: Scaglioni di consumo, in cui viene suddiviso il consumo rilevato, ai quali vengono applicate tariffe differenziate (tariffa agevolata, tariffa base, tariffe di prima e di seconda eccedenza) ai fini del calcolo della quota variabile del corrispettivo per il servizio;

Fattura: il documento che il Gestore trasmette periodicamente all'utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi dallo stesso forniti direttamente ed indirettamente, ivi compresi i conguagli i consumi effettivi e quelli stimati;

Letture rilevata: la rilevazione del dato espresso dal numeratore del misuratore ad una certa data;

Metro cubo: è l'unità di misura generalmente utilizzata (mc) per indicare i consumi di

acqua - 1 mc equivale a 1000 litri;

Morosità: la situazione in cui si trova l'utente non in regola con il pagamento delle fatture. Il ritardo nel pagamento della fattura può comportare l'addebito di interessi di mora.

Prezzario: il documento che riporta i prezzi applicati alle utenze per allacciamento e per prestazioni accessorie;

Quota Fissa di servizio: la quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il Gestore sostiene per erogare il servizio. In fattura è addebitata proporzionalmente al periodo fatturato. Nel caso di utenze condominiali sono applicate tante quote fisse quante sono le unità servite.;

Tipologia di utenza: la tipologia contrattuale, individuata in base all'utilizzo della fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Ad ogni tipologia di fornitura corrisponde una specifica tariffa;

Utenza condominiale: l'utenza servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso. Il titolare del contratto è il condominio;

Utente finale: la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del S.I.I.

PARTE II: SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO II: Servizio somministrazione acqua potabile

Art. 3 – Contratto di somministrazione

1. La fornitura del servizio di acquedotto avviene a seguito della sottoscrizione da parte dell'utente del contratto di somministrazione secondo le disposizioni emanate dall'ARERA, in cui sono specificate le condizioni di utilizzo del servizio ed è sottoscritta l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il contratto si conclude secondo la normativa vigente.
3. Il contratto è l'unico documento che impegna il Gestore a provvedere alla somministrazione dell'acqua.
4. Il contratto indica la tipologia di fornitura dell'acqua (come specificato all'Art. 4 – Tipologie di utenza).
5. L'utente non deve utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati, pena la revoca della fornitura. Qualsiasi modifica deve essere preventivamente comunicata al Gestore per gli eventuali aggiornamenti contrattuali.
6. In caso di approvvigionamento idrico di acqua destinata al consumo umano da fonti autonome, non di competenza del Gestore (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, acquedotti privati o consortili), l'utente è esentato dal pagamento della quota di tariffa riferita al consumo di acqua ad uso potabile. Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura l'utente è tenuto a presentare apposita dichiarazione riportante il volume di acqua prelevato dalla fonte autonoma e quello scaricato in fognatura per la fatturazione dei servizi erogati dal Gestore.

Art. 4 – Tipologie di utenza

Si individuano le seguenti tipologie di utenza:

- uso domestico:
 - residente
 - non residente
- uso non domestico:
 - industriale
 - commerciale ed artigianale
 - usi pubblici (disalimentabili e non disalimentabili)
 - agricolo e zootecnico
- uso antincendio
- altri usi

Art. 5 – Tariffa

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è calcolata ai sensi della normativa vigente che definisce le componenti di costo e determina la tariffa complessiva;
2. Al corrispettivo del servizio di somministrazione acqua -Servizio acquedotto-, costituito dalla quota variabile e dalla quota fissa, approvate ai sensi della normativa vigente e dalle componenti perequative determinate dall'ARERA (UI1, UI2 e UI3) si applica l'IVA. La tariffa così determinata viene riscossa dal gestore che versa alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali le componenti perequative;
3. Nel corso del contratto di somministrazione, le tariffe e le quote fisse possono subire variazioni, nei limiti della normativa vigente, senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale;
4. L'articolazione tariffaria del S.I.I. è strutturata coerentemente con le disposizioni dell'ARERA.

Art. 6 – Domanda e condizioni per l'allaccio alla rete

1. La domanda per l'allaccio alla rete idrica può essere redatta mediante i moduli resi disponibili dal Gestore e presentata allo stesso;
2. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione, la tipologia della fornitura per cui si richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua, la portata, la pressione e ogni altro dettaglio idoneo a circostanziarne l'uso (p.e.: negozi, bar, ecc.);
3. Il Gestore predispone un preventivo di spesa per la realizzazione dell'allaccio, con validità almeno trimestrale;

4. Il Gestore esegue il lavoro per la parte di competenza, in seguito al versamento dell'importo preventivato, nel rispetto degli standard di servizio adottati. L'utente esegue a propria cura e spese il lavoro per la parte di competenza.

Art. 7 – Deposito cauzionale

1. Il deposito cauzionale è una somma versata dall'utente a copertura delle obbligazioni relative al contratto ed è variabile in funzione della tipologia di fornitura
2. Il deposito cauzionale è fruttifero e non è soggetto ad IVA;
3. L'ammontare dell'importo del deposito cauzionale e le modalità di applicazione sono determinate secondo i criteri di cui alle Deliberazioni dell'ARERA e le eventuali ulteriori indicazioni di ATERSIR;
4. Il Gestore non può richiedere all'utente finale alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi;
5. Il deposito cauzionale non è dovuto:
 - a) qualora l'utente provveda al pagamento delle fatture tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito (se prevista tra le modalità di pagamento del Gestore);
 - b) qualora l'utente usufruisca di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore sia a conoscenza (bonus idrico);
 - c) nel caso di utenti costituiti da Enti pubblici;
6. Al momento dell'attivazione dell'utenza il Gestore determina il valore del deposito cauzionale sulla base della tipologia d'uso.

Tale importo è fatturato in due tranches sulle prime fatturazioni successive all'attivazione.

Il Gestore, con cadenza annuale, procede all'aggiornamento del deposito cauzionale sulla base del consumo dell'anno precedente. Il Gestore, ricalcolato il deposito cauzionale:

- a) restituisce l'eventuale differenza, comprensiva degli interessi, a favore dell'utente finale nella prima fattura utile;
 - b) addebita l'eventuale differenza dovuta dall'utente finale rateizzandola in almeno due fatture.
7. Il Gestore può reintrodurre il deposito cauzionale in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito non andato a buon fine e/o revoca della stessa.
 8. Per i titolari di contratti in essere che hanno successivamente attivato la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito è prevista la restituzione del deposito cauzionale qualora fosse stato versato al Gestore;
 9. Il deposito cauzionale viene inoltre restituito contestualmente alla fattura di conguaglio corrispondente alla cessazione degli effetti del contratto di

somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali, senza che l'utente sia tenuto a presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento;

10. Per le utenze condominiali il deposito cauzionale massimo, è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, determinati ai sensi del precedente comma 3, riferito agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa;
11. In caso di morosità di cui all'art. 12, comma 2, non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato.

Art. 8 – Modalità di fatturazione e di pagamento

1. I corrispettivi per il servizio idrico integrato devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella fattura con le modalità che il Gestore mette a disposizione, indicate nella Carta del Servizio.
2. La frequenza di fatturazione e di rilevazione delle letture devono rispettare lo standard minimo previsto dalle Deliberazioni ARERA e standard massimo concordato con Atersir secondo la normativa ARERA. La frequenza di fatturazione sarà di norma quadrimestrale. In relazione alla tipologia di utenza, all'uso e alla fascia di consumo annuo è prevista una maggiore frequenza di fatturazione: bimestrale o mensile. La frequenza di rilevazione delle letture è stabilita da determinazioni ARERA.
3. La fattura contiene le informazioni indicate dall'ARERA ed in particolare quelle relative all'utente finale e alla fornitura, il periodo di riferimento della fatturazione, la data e il numero delle letture effettuate ed in consumi rilevati, i conguagli, le modalità di pagamento, il deposito cauzionale eventualmente versato e le informazioni relative a guasti, disservizi e reclami.
4. Il Gestore, su richiesta dell'utente, può concedere forme di rateizzazione qualora l'utente sia in regola con i precedenti pagamenti. Le modalità di rateizzazione dei pagamenti sono disciplinate in conformità con l'art.42 del RQSII regolazione qualità contrattuale del S.I.I. approvato da ARERA con provvedimento 655/2015/R/idr.

Art. 9 – Importi accessori

1. Possono essere inseriti in fattura importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti dal Gestore, come, a titolo esemplificativo:
 - a) spese contrattuali (es. attivazione e fornitura del servizio, voltura del contratto);
 - b) eventuali imposte di legge;
 - c) imposta di bollo gravante sui contratti e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
 - d) arrotondamenti;

- e) interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture, spese postali ed eventuali costi sostenuti per i solleciti e/o le attività di sospensione e riattivazione della fornitura per morosità;
- f) importi per lavori richiesti dall'utente (es. installazione, sopralluogo, verifica misuratori). In tal caso il Gestore si assume l'obbligo di descrivere in maniera chiara e precisa il dettaglio delle operazioni e l'importo da corrispondere.

Art. 10 – Determinazione dei consumi

1. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del misuratore d'utenza rilevata dal personale incaricato dal Gestore oppure comunicata dall'utente, di norma dietro invito del Gestore. Non sono ammesse forniture prive di strumenti di misurazione dei consumi, pertanto, ove ancora presenti, il Gestore provvederà ad attuare un programma per la posa dei relativi strumenti di misura. L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà privata;
 2. L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del misuratore;
 3. In caso di mancata lettura per causa dell'utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento o manomissione del misuratore, il Gestore determina i consumi sulla base del consumo medio degli ultimi tre anni rapportato ai giorni solari per cui è necessario effettuare la stima;
- a) Qualora l'impossibilità di rilevazione dei consumi per causa imputabile all'utente si protragga per periodi superiori a un anno, il Gestore può inviare una diffida con preavviso di sospensione fornitura tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ove l'utente non provveda alla comunicazione della lettura oppure non consenta l'accesso al misuratore da parte del Gestore nel termine perentorio di 30 giorni dalla diffida, il Gestore può procedere alla limitazione e sospensione della somministrazione di acqua. Nel caso in cui il gestore sia legittimato a sospendere la fornitura, egli è tenuto al rispetto delle procedure disciplinate dagli articoli 7 e 8 del REMSI (regolamento della morosità del S.I.I.) approvato da ARERA con provvedimento 311/2019/R/idr;
4. Il ripristino dell'erogazione all'utente è subordinato alla verifica dei consumi del periodo ed al loro addebito, oltre al pagamento di eventuali oneri per costi supplementari sostenuti dal Gestore;
 5. L'utente non può pretendere alcun risarcimento danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dovuto alle cause suddette.

Art. 11 – Morosità

1. In caso di pagamento oltre il termine fissato nella fattura, il Gestore ha diritto all'applicazione di un interesse di mora, calcolato su base annua, in misura pari al tasso di riferimento fissato dalla banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo

per cento (3,5%) da calcolarsi sull'importo della fattura e per il periodo decorrente dalla scadenza alla data di effettivo pagamento, oltre alle spese postali e ai costi di sollecito;

2. In caso di morosità dell'utente:
 - b) trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura, il Gestore deve inviare all'utente medesimo un primo sollecito bonario di pagamento con le modalità previste dalla normativa ARERA;
 - c) decorsi almeno 15 giorni solari dall'invio del sollecito bonario di pagamento, il Gestore deve comunicare all'utente finale l'avvenuta costituzione in mora mediante raccomandata, anche digitale, o via PEC;
 - d) dopo che siano decorsi più di 30 giorni solari dall'invio della suddetta raccomandata senza che l'utente abbia pagato la fattura, il Gestore procede alla limitazione e sospensione della somministrazione dell'acqua. Nel caso in cui il gestore sia legittimato a sospendere la fornitura, egli è tenuto al rispetto delle procedure disciplinate dagli articoli 7 e 8 del REMSI (regolamento della morosità del S.I.I.) approvato da ARERA con provvedimento 311/2019/R/idr;
 - e) nel caso in cui l'utente finale sia un condominio, il Gestore, almeno 15 giorni solari prima della data prevista per la sospensione della fornitura, è tenuto a comunicare ai condòmini, mediante appositi avvisi, l'eventuale mancato pagamento della fattura al fine di consentire ai condòmini stessi di acquisire dall'Amministratore adeguata e tempestiva informazione in merito ai mancati pagamenti;
 - f) la fornitura non può essere sospesa per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato e disponibile.
3. L'utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione dell'erogazione;
4. Per il ripristino dell'erogazione l'utente è tenuto a pagare le fatture scadute e le ulteriori spese per la chiusura e la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti. Nel caso in cui l'utente ostacoli l'accesso al misuratore per l'esecuzione della sospensione, il Gestore addebita le spese per il solo intervento di tentata sospensione della fornitura. La riattivazione della fornitura avviene entro due giorni lavorativi dalla data del pagamento;
5. Nel caso in cui la sospensione della fornitura si protragga per le utenze morose disalimentabili, oltre i termini stabiliti dall'articolo 7 del REMSI, il Gestore procede alla chiusura definitiva della fornitura mediante apposito sigillo e alla risoluzione del contratto di somministrazione;
6. Non sono disalimentabili per morosità le categorie di utenza definite non disalimentabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ARERA:

- gli utenti domestici residenti in documentato stato di disagio economico sociale che, in quanto tali, sono ammessi a beneficiare del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica.
 - le utenze classificate, ai sensi della deliberazione 665/2017, nella categoria uso pubblico non disalimentabile:
 - a) ospedali e strutture ospedaliere;
 - b) case di cura e di assistenza;
 - c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
 - d) carceri;
 - e) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - f) eventuali ulteriori utenze pubbliche
7. Il Gestore, su richiesta dell'utente moroso che si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma 6, concede forme di rateizzazione qualora l'utente sia in regola con i precedenti pagamenti.

Art. 12 – Durata e modifiche del contratto

1. Salvo condizioni specifiche previste nel contratto stesso, esso ha durata indeterminata;
2. Per le forniture domestiche la facoltà di recesso dal contratto è esercitata per iscritto e presentata al Gestore il quale provvede alla rilevazione dei consumi, alla chiusura del misuratore mediante apposizione dei sigilli ed eventualmente alla sua rimozione;
3. Per le forniture non domestiche per le quali il Gestore può richiedere un preavviso, stabilito nel termine di 30 giorni, la facoltà di recesso dal contratto è esercitata per iscritto e presentata al Gestore il quale provvede alla rilevazione dei consumi, alla chiusura del misuratore mediante apposizione dei sigilli ed eventualmente alla sua rimozione;
4. Le spese per la risoluzione del contratto sono a carico dell'utente e saranno approvate dall'E.G.A. nell'ambito delle prestazioni accessorie nel frattempo restano validi i costi fissati dal Gestore affidatario;
5. In mancanza di disdetta, il titolare del contratto è l'unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi;
6. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'utente rimane titolare del contratto fino alla voltura del subentrante;
7. La riattivazione del servizio, nel caso in cui il misuratore sia stato sigillato, è svolta esclusivamente dal Gestore, a seguito del perfezionamento del relativo contratto di somministrazione da parte dall'utente che subentra;

8. In difetto di ciò il consumo dell'acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge.

Art. 13 – Volture e subentri

Le volture e i subentri sono disciplinati dalla Carta del Servizio.

Art. 14 – Rinuncia all'allaccio

Se nel corso dell'iter di esecuzione dei lavori il richiedente rinuncia all'allaccio, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebita le spese relative alla parte di lavoro eseguito e alle eventuali spese amministrative già sostenute (es. per la richiesta di permesso di rottura suolo dell'Ente competente), trattenendole sulle somme già versate dall'utente.

Art. 15 – Divieto di sub-forniture e derivazioni abusive

1. La somministrazione di acqua è concessa a uso esclusivo dell'utente il quale non può a sua volta cederla a terzi, pena la risoluzione del contratto di somministrazione;
2. In tal caso il Gestore, salvo preavviso da inviarsi tramite raccomandata A.R., può risolvere il contratto di somministrazione;
3. E' vietato derivare acqua da fontanelle o da altri punti di derivazione pubblici con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza il consenso del Gestore e l'autorizzazione dei titolari di dette utenze;
4. Il Gestore segnala alle Forze di Pubblica Sicurezza la presenza degli allacci non regolari e/o abusivi rilevati durante le attività di controllo e ricognizione della rete di acquedotto.

Art. 16 – Interruzioni e irregolarità del servizio

1. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (es. incidenti, eventi naturali) oppure dovute a guasti di impianti o rotture accidentali delle reti che comportino indifferibili e straordinari interventi di emergenza. La fornitura dell'acqua potabile può essere sospesa dal Gestore in qualsiasi momento e senza preavviso qualora intervengano guasti improvvisi, eccezionali circostanze, ragioni tecniche od igieniche, situazioni di pericolo per persone o cose;
2. In tutti i casi di sospensione del servizio il Gestore provvede, con la maggiore sollecitudine, a ripristinare la regolare erogazione dell'acqua potabile nel più breve tempo possibile e ad avvisare gli utenti, quando possibile, secondo le modalità indicate nella Carta del Servizio;
3. Il Gestore attiva mezzi alternativi di fornitura, qualora l'interruzione si protragga nel tempo, entro il tempo massimo di 48 ore dalla sospensione della fornitura;
4. Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva;

5. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione e del ripristino dell'erogazione dell'acqua salvo per le conseguenze che possono derivare dalla mancata comunicazione di cui al successivo capoverso.

Nel caso in cui il ripristino dell'erogazione causasse negli impianti interni il trascinarsi di depositi, il gestore è tenuto a comunicare agli utenti le eventuali prescrizioni che i medesimi devono rispettare al fine di eliminare la presenza di problematiche dovute a detti depositi.

Art. 17 – Controlli

1. Il Gestore ha la facoltà di accedere alla proprietà privata, previo assenso del titolare della stessa, mediante proprio personale o a mezzo di altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento, per effettuare le operazioni, come meglio specificate nel seguito e comunque per assicurare la regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dai patti contrattuali:
 - a) letture misuratori;
 - b) verifica dello stato di conservazione dell'impianto di propria competenza ed accertamento di eventuali alterazioni o manomissioni;
 - c) eventuali riparazioni guasti o sostituzione del misuratore;
 - d) chiusura e riattivazione della fornitura;
 - e) sospensione e riattivazione della fornitura per morosità;
 - f) qualora l'utente opponga un motivato rifiuto all'accesso alla sua proprietà, il Gestore provvede a indicare per iscritto altra data nella quale saranno effettuate le operazioni di servizio sopra descritte. In caso di nuova opposizione, o comunque se necessario, il Gestore, invia un una diffida con preavviso di sospensione della fornitura tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ove l'utente non consenta l'accesso nel termine perentorio di 30 giorni dalla diffida, il Gestore può procedere alla sospensione della somministrazione dell'acqua con addebito dei relativi oneri all'utente inadempiente, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente. Il ripristino dell'erogazione è subordinato all'effettuazione delle verifiche di cui sopra ed al pagamento, da parte dell'utente, degli oneri sostenuti dal Gestore.

TITOLO III: DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 18 – Allaccio e punto di consegna

1. Nelle zone servite dalla rete di distribuzione acqua, il Gestore realizza l'allaccio eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al punto di consegna nel rispetto delle condizioni tecniche riportate all'art. 20;

2. In base alla portata/pressione richiesta ed alle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione, il Gestore, individuata la migliore soluzione tecnica possibile, determina le caratteristiche dell'allaccio con particolare riferimento al percorso delle tubazioni. Il punto di allaccio, la posizione del misuratore, il tracciato dell'allacciamento, la tipologia ed il calibro del misuratore sono stabiliti dal Gestore in relazione alla fornitura richiesta ed alle caratteristiche della rete di distribuzione, alla natura della somministrazione e al consumo presunto che l'utente finale è tenuto a dichiarare al momento della richiesta di allaccio. Qualora durante l'effettivo esercizio della presa il Gestore dovesse riscontrare anomalie di funzionamento della derivazione di utenza può procedere alla sostituzione del misuratore stesso;
3. Il punto di consegna, deve essere dotato di idoneo disconnettore posto, di norma a valle del misuratore, per prevenire eventuali immissioni di liquidi nella rete di distribuzione;
4. Il punto di consegna è il confine fra l'allacciamento (di competenza del Gestore) e l'impianto interno (di competenza del cliente) ed è individuato nella bocca di uscita del disconnettore;
5. Il Gestore, in coerenza con quanto approvato dall'E.G.A. nel Programma degli Interventi, provvede ad adeguare gli impianti non conformi a quanto sopra;
6. Sono di competenza del Gestore e sono considerati, a tutti gli effetti, parte integrante della rete del Gestore, gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua sino al punto di consegna, ivi compresi il misuratore stesso, il raccordo di collegamento, il disconnettore e la valvola d'intercettazione;
7. L'utente è tenuto a garantire, in caso di rottura, l'intervento del gestore sulle parti di impianto di proprietà del medesimo gestore eventualmente collocate in proprietà privata. Sono di competenza dell'utente gli oneri derivanti dai ripristini murari e di pavimentazioni nella parte di impianto di proprietà del gestore e collocata sulla proprietà privata;
8. È a carico del richiedente ogni onere per l'installazione, la manutenzione e i relativi ripristini murari e di pavimentazioni dell'impianto interno di distribuzione compreso un ulteriore disconnettore in relazione all'attività svolta;
9. Il Gestore rimane proprietario del misuratore e provvede alla sua manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione con oneri a proprio carico. Nel caso di danneggiamenti al misuratore e/o al punto di consegna, dovuti all'incuria del cliente, è previsto l'addebito al Cliente dei costi dell'intervento di manutenzione e sostituzione;
10. Nel caso di installazione del misuratore in vani tecnici, nicchie a muro e armadi, l'utente finale deve adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare manomissioni e danneggiamenti al misuratore, al raccordo di collegamento, al disconnettore, derivanti dal suo comportamento compresi i relativi sigilli o derivanti da fattori

ambientali (es. gelo); in caso contrario l'utente finale è tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione addebitati applicando il prezzario in vigore;

11. Nel caso di variazione di calibro per mutate caratteristiche dell'utenza, sono addebitati all'utente gli oneri sostenuti dal Gestore per l'adeguamento richiesto;
12. Nel caso di nuove opere di urbanizzazione, le relative opere di canalizzazione per l'ampliamento della rete idrica sono realizzate dal gestore a carico del soggetto costruttore mediante l'accettazione di apposito preventivo lavori (allacciamento o estendimento);
13. I costi delle prestazioni di cui ai precedenti commi saranno determinati con decisione dell'E.G.A., nel frattempo restano validi i costi fissati dal Gestore affidatario;
14. Il Gestore può inserire nella derivazione di utenza un limitatore di portata al fine di garantire un funzionamento corretto della rete di distribuzione;
15. Per i casi in cui allo stato attuale il tracciato dell'allacciamento e/o ubicazione del/i contatore/i insista su proprietà altrui, il richiedente dovrà essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione o gestione che si rendessero necessari da parte del Gestore con accesso alle suddette aree, esonerando il Gestore da qualsiasi responsabilità in merito. Per le nuove installazioni del punto di misura e di consegna dovrà esser privilegiata la installazione in sede pubblica configurandosi pertanto la condotta a valle quale bene privato e pertanto le eventuali autorizzazioni ed accordi tra le proprietà private si riferiranno solo al transito di tali condotte.

Art. 19 – Pressione e portata

1. La somministrazione di acqua è effettuata dal Gestore alla bocca di uscita del misuratore, collocato come meglio specificato agli artt. 19 e 22 del presente Regolamento, alle normali condizioni di esercizio della rete.
2. Il valore minimo di carico idraulico garantito all'utenza è normalmente di 5 metri, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura come indicato negli strumenti urbanistici comunali. In caso le condizioni idrauliche della rete non consentano di rispettare tale requisito, la quota piezometrica minima che il Gestore è in grado di assicurare sarà dichiarata in contratto. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario è a carico dell'utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione.
3. Il valore massimo di carico idraulico è di norma non superiore a 70 metri, riferito al punto di consegna e rapportato al piano stradale.

4. Per le utenze domestiche la dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non può essere di norma inferiore a 150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore come definito dalla Carta del Servizio.
5. La portata minima garantita al punto di consegna non è, di norma, inferiore a 0,10 litri al secondo per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui sopra.
6. Qualora le condizioni delle reti e degli impianti non permettano di garantire che la fornitura idrica abbia le caratteristiche di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, è compito del Gestore informare l'utente e proporre all'E.G.A. l'inserimento nel programma degli interventi gli adeguamenti che consentano il raggiungimento di detti livelli di servizio.

Art. 20 – Strade non canalizzate

1. Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore accoglie le richieste nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le necessarie altre condizioni tecniche;
2. Nel caso in cui le attività di canalizzazione non siano programmate a breve e l'utente richieda comunque l'allaccio, il Gestore redige un apposito progetto e il conseguente preventivo di spesa è sottoposto all'utente per l'accettazione e il pagamento. L'impianto realizzato farà parte della rete idrica comunale in gestione;
3. Per gli estendimenti di rete fuori agglomerato si farà riferimento a quanto disposto da ATERSIR su tale tema.

Art. 21 – Posizione degli apparecchi di misura

1. I misuratori di norma sono collocati sulla proprietà pubblica;
2. E' facoltà dell'utente richiedere che il misuratore sia collocato in proprietà privata. Detta ubicazione è valutata in via discrezionale dal Gestore, affinché siano garantite, anche nel tempo, l'accessibilità diretta dal suolo pubblico alla proprietà privata e la manovrabilità;
3. In detto caso, in fase di preventivo, vengono date indicazioni all'utente sulle dimensioni della nicchia (o del pozzetto) del misuratore a carico dell'utente finale che, nella sua realizzazione, deve utilizzare uno sportello dotato di serratura universale (triangolare o quadrata). L'utente finale deve mantenere accessibili e ispezionabili gli alloggiamenti dei misuratori;
4. E' possibile l'ubicazione del misuratore interrato, in apposito pozzetto realizzato dal Gestore i cui costi sono a carico dell'utente finale sulla base del Prezzario;
5. Il misuratore di norma è installato in appositi alloggiamenti ad uso esclusivo del misuratore;

6. Il Gestore deve concordare con l'utente finale le modalità di esecuzione degli interventi;
7. L'installazione del misuratore è sempre effettuata dal Gestore in seguito alla stipula del relativo contratto di fornitura;
8. Tutti gli impianti di nuova installazione sono provvisti dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente, ivi compreso il disconnettore. Il Gestore nell'ambito degli interventi di manutenzione provvede a sostituire/spostare gli impianti non conformi di propria competenza;
9. Il Gestore mantiene la responsabilità della manutenzione del misuratore e delle derivazioni a monte dello stesso fino al punto di consegna, anche quando queste si trovino su proprietà privata. Nel caso di intervento su tali parti di impianto da parte del Gestore resta a esclusivo carico dell'utente finale il ripristino dell'area di proprietà privata;
10. Nei casi in cui si accerti che il proprietario dell'immobile su cui è installato il misuratore ostacoli o impedisca l'accesso al personale del Gestore, lo stesso è esonerato da responsabilità;
11. In tal caso il Gestore può agire in sede di rivalsa per il risarcimento dei danni subiti;
12. Su determinazione del Gestore, nei casi in cui non sia stato possibile accedere al misuratore per più di un anno per cause non imputabili al Gestore stesso, il Gestore provvede allo spostamento del misuratore imputando i costi (complessivi o parziali) all'utente;
13. A seguito dello spostamento del misuratore che prevede l'arretramento della posizione rispetto alla precedente, le parti di impianto a valle della nuova posizione diventano di proprietà dell'utente finale nello stato in cui si trovano;
14. In ogni caso gli oneri per il ricollegamento degli impianti interni al misuratore nella nuova posizione sono a carico dell'utente;
15. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione non autorizzata dal Gestore o destinata ad inficiare il regolare funzionamento del misuratore possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione, al ripristino oneroso della situazione precedente o alla risoluzione del contratto di fornitura. In tal caso il Gestore può determinare i consumi sulla base delle medie registrate per quell'utenza ovvero, in mancanza, sulla base del consumo medio annuo.

Art. 22 – Impianti interni

1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna sono di proprietà dell'utente, che deve provvedere alla loro manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia e di quelle contenute nel presente Regolamento;

2. L'utente finale deve inoltre adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull'impianto di propria competenza;
3. Il Gestore non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che possono derivare dal malfunzionamento di impianti posti a valle del punto di consegna;

Art. 23 – Prescrizioni

1. E' vietato collegare le condutture del proprio impianto interno con pozzi, tubazioni e impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee salvo nei casi in cui sia installato idoneo disconnettore.
2. L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete stradale e non può essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Art. 24 – Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate dalla rete pubblica.
3. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche, ferma restando a carico dell'utente la responsabilità sulla sicurezza dell'impianto.
4. In caso di esecuzione di prese per l'alimentazione di serbatoi privati gli stessi dovranno presentare bocca d'alimentazione al di sopra del livello massimo, in modo da impedire il ritorno dell'acqua nella rete di distribuzione.

Art. 25 – Verifica dei misuratori

1. L'Utente, nel caso in cui ritenga il funzionamento del misuratore sia irregolare, può chiedere al Gestore la verifica.
2. L'Utente si impegna ad accettare i costi a suo carico previsti dal prezzario, nel caso in cui dall'esito della verifica misuratore risulti un funzionamento regolare.
3. Il Gestore, a seguito di richiesta di verifica del misuratore provvede alla sua sostituzione, entro i termini indicati dalla Carta del Servizio e dalla regolazione vigente, con altro di pari caratteristiche che resta installato al posto di quello oggetto della verifica; il misuratore sostituito viene inviato a un laboratorio terzo di verifiche metrologiche per attestarne il funzionamento; il risultato della verifica viene comunicato entro i termini indicati nella Carta del Servizio e dalla regolazione vigente.
4. Nel caso in cui il contatore fosse installato in luogo non accessibile al Gestore se non in presenza dell'Utente, il Gestore dovrà proporre all'Utente un appuntamento concordato.

5. A seguito della ricezione del rapporto di verifica del contatore da parte del laboratorio metrico, il Gestore comunica per iscritto all'Utente l'esito di tale verifica, garantendo un tempo massimo di comunicazione dell'esito pari a 30 giorni dalla data di effettuazione della verifica.
6. Qualora il contatore risultasse correttamente funzionante, il Gestore provvede ad addebitare all'Utente i costi dell'intervento, così come indicato sul sito internet aziendale e sulla modulistica di richiesta di verifica del contatore.
7. Qualora il contatore risultasse guasto o malfunzionante, i costi relativi alla verifica e sostituzione del contatore sono a carico del Gestore.

TITOLO IV: BOCHE ANTINCENDIO

Art. 26 – Bocche antincendio ad uso privato

1. Il servizio di somministrazione acqua deve essere fornito per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi.
2. Le relative prese di alimentazione non possono essere destinate a usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi o per altre comprovate gravi situazioni di emergenza.
3. L'utente deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, secondo le norme emanate dalle competenti autorità, a discrezione del cliente l'impianto può prevedere una apposita vasca di disconnessione con la rete.
4. La presa di alimentazione dell'impianto è installata dal personale incaricato dal Gestore, sulla base di una analisi delle specifiche tecniche fornite dall'utente, tenendo conto della capacità di alimentazione della rete di distribuzione e previa accettazione del preventivo di spesa.
5. Ogni variazione delle specifiche tecniche deve essere tempestivamente comunicata al Gestore; in difetto sarà applicata una penale pari al doppio del canone annuo.
6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture interne ed esterne, a partire dalla valvola di intercettazione sulla presa di alimentazione, nonché le spese di apposizione dei sigilli sono a carico dell'utente.
7. L'installazione del misuratore (e conseguente attivazione del servizio) è sempre realizzato dal Gestore in seguito alla stipula del relativo contratto di fornitura.
8. Il Gestore installa un misuratore sul punto di consegna, al momento della realizzazione dell'allaccio. Gli eventuali consumi, non dipendenti da attività di spegnimento incendi, registrati dal misuratore, saranno fatturati alla prevista tariffa.
9. Il Gestore assicura nel normale esercizio della rete i valori di pressione e portata definiti con il cliente. Il cliente, in conformità della normativa vigente, deve prevedere strumenti di controllo dell'assenza di alimentazione dalla rete stradale con conseguenti allarmi o blocco dell'attività svolta dal cliente stesso.

Art. 27 – Bocche antincendio al servizio dei VVF, Protezione Civile e Forze armate

1. La realizzazione e gestione delle bocche antincendio di cui al presente articolo è definita in accordo tra E.G.A., Gestore ed enti preposti (VVF, Protezione Civile, Forze Armate).
2. L'utilizzo delle bocche antincendio è limitato ai soli enti preposti alle attività antincendio (VVF, Protezione Civile, Forze Armate). L'utilizzo anche a carattere provvisorio, senza il consenso del Gestore da parte di terzi sarà segnalata come prelievo abusivo alle Forze di Pubblica Sicurezza.

Art. 28 – Canone e deposito cauzionale

Per le bocche antincendio ad uso privato, è prevista la corresponsione di un canone annuo il cui ammontare è stabilito con Decisione dell'E.G.A.. Il canone è stabilito in funzione del diametro del misuratore installato (o equivalente).

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Prescrizioni generali

L'utente si impegna ad effettuare a propria cura e spese le modifiche ai propri impianti per adeguarli alle prescrizioni normative e tecniche vigenti.

Art. 30 – Consumo anomalo - perdite di acqua

1. Viene richiamato integralmente quanto disposto dall'art 23 e dagli articoli del presente regolamento che individuano la responsabilità dell'utente sulla impiantistica a valle del punto di consegna;
2. In caso di dispersioni dell'acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza, ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, il gestore individuerà, nel Regolamento del Gestore, misure atte ad attenuare l'impatto sulle bollette corrispondenti ai consumi derivanti dalle perdite occulte definendo inoltre specifiche procedure per tali casi previo parere favorevole di Atersir;
3. Il gestore potrà altresì provvedere, a seguito di espressa adesione dell'utente, a stipulare per conto dell'utente medesimo apposita assicurazione o costituire fondo di solidarietà.
4. Andranno considerate come perdite occulte o fughe occulte le perdite dell'impianto interno quelle per le quali l'utente, pur usando l'ordinaria diligenza non abbia potuto accorgersi della perdita nel proprio impianto privato, a titolo esemplificativo e non esaustivo non si ritengono fughe occulte perdite visibili quali perdite nei servizi igienici, negli addolcitori, da idranti o impianti d'innaffio/irrigazione, da rubinetteria in genere.”
5. E' opportuno inoltre che l'utente verifichi con regolarità la presenza di perdite d'acqua non occulte causate da guasti agli impianti interni di proprietà. L'utente è

tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati. Il gestore non applicherà tariffe di favore per consumi anomali dovuti alle suddette perdite.

Art. 31 – Attività informativa

1. Al fine di garantire la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio e l'esercizio dei loro diritti di consumatori, il Gestore svolge attività informativa su tutti gli aspetti dell'erogazione del servizio promuovendo la conoscenza degli utenti anche sul corretto uso dell'acqua per favorire il risparmio idrico.
2. Le modalità per l'attuazione di quanto sopra sono specificate nella Carta del Servizio.
3. Qualora l'utente voglia conoscere le caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua fornita può consultare il sito del Gestore.

PARTE III: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Modifiche non sostanziali

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento Quadro rimangono applicabili fino a nuovo aggiornamento purché non in conflitto con successive modifiche al quadro normativo vigente.

Art. 33 – Reclami

1. I reclami relativi devono essere indirizzati all'Ufficio Utenti del Gestore, secondo le modalità previste nella Carta del Servizio;
2. I reclami inviati al Gestore, anche se non indirizzati precisamente all'Ufficio competente a tale funzione, sono comunque ritenuti validi a tutti gli effetti, previa apposita procedura interna, che ne preveda l'inoltro e l'assegnazione al competente Ufficio preposto;

Art. 34 – Identificazioni dei dipendenti

1. I dipendenti del Gestore, nonché il personale da questi incaricato, sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 35 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della normativa in materia di Privacy il Gestore richiede all'utente i dati strettamente necessari alla stipulazione del contratto di somministrazione e all'adempimento delle procedure correlate. L'eventuale rifiuto da parte dell'utente comporta l'impossibilità di stipulare un regolare contratto di fornitura.
2. L'utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i propri diritti nelle forme previste dalla normativa medesima.

Art. 36 – Controversie

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle norme del presente Regolamento o all'applicazione delle relative tariffe, è obbligatorio l'esperimento di tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dalla Carta del Servizio.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 30 marzo 2020

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - “Regolamento Quadro per la gestione del servizio acquedotto della provincia di Reggio Emilia escluso il Comune di Toano”:
Approvazione**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 30 marzo 2020

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Francesca Lucchi

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 24 giugno 2020

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna